

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA 22 ottobre 2015, n. 40

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e piani annuali- Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 - D.M. 23.01.2015 - D.G.R. n. 361/2015 - D.D. n. 6/2015 - D.G.R. n. 675/2015 - D.D. n. 10/2015. Ricorso al TAR Bari n. 860/2015 - Comune di Latiano c/ Regione Puglia. Ammissione con riserva in ottemperanza ad ordinanza cautelare di accoglimento dell'istanza di sospensiva, n. 533/2015.

Il giorno 22 ottobre 2015 in Bari, nella sede del Servizio Scuola Università e Ricerca

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA**

VISTI gli artt. 4 - 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTO l'art. 18 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTO il Decreto interministeriale datato 23.01.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 03/03/2015 avente ad oggetto "D.C. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Indirizzi e criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei piani annuali".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 02/04/2015 avente ad oggetto "Integrazione criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei piani annuali di cui alla Delibera di Giunta n. 351 del 03/03/2015".

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/03/2015 con la quale è stato adottato l'Avviso pubblico di che trattasi, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 361/2015.

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n.10 del 03/04/2015 con la quale è stato riapprovato l'articolo 7 "Criteri di valutazione e selezione "dell'Avviso pubblico di cui alla det. dir. n. 6/2015.

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12 del 28/04/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali.

VISTA la D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 16 del 20/05/2015 con la quale si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali ed integrazioni ed alla contestuale rettifica e riapprovazione della graduatoria unica del fabbisogno per il Piano triennale 2015/2017.

VISTA D.G.R. n. 1139 del 26/05/2015 con la quale è stato riapprovato il Piano regionale triennale del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.

Considerato che:

- Con le precitate determinazioni dirigenziali del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015 e n. 16/2015 si è, tra l'altro, approvato l'elenco delle pratiche inammissibili, nel quale è compreso il Comune di Latiano con la seguente motivazione: «Mancata sottoscrizione in forma digitale del modulo domanda da parte del legale rappresentante del soggetto proponente (ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Avviso Pubblico)».
- Il Comune di Latiano ha presentato ricorso al TAR Puglia sez. Bari n. 860/2015, previa istanza cautelare, avverso le predette determinazioni dirigenziali del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015 e n. 16/2015.
- Il TAR Puglia sez. Bari con ordinanza n. 533/2015, rilevando «che in specie non ricorre una incertezza assoluta sulla provenienza dell'istanza per esserne contenuto essenzialmente riprodotto nella dichiarazione sostitutiva provvista di firma digitale del legale rappresentante del Comune», ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Comune di Latiano e per l'effetto ha sospeso la determinazione dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12/2015, fissando la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 27.04.2016.

Preso atto che:

- In ottemperanza all'ordinanza del TAR Puglia sez. Bari n. 533/2015, occorre inserire con riserva, in attesa della definizione del ricorso net merito, il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017.
- Il punteggio conseguito dal Comune di Latiano, secondo i criteri previsti dall'articolo 7 dell'Avviso pubblico di che trattasi, è pari a n. 149 punti.

Ritenuto

- Di dover inserire con riserva, in attesa della definizione del ricorso net merito, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Puglia sez. Bari n. 533/2015, il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017, con un punteggio pari a n. 149 punti.
- Di notificare il presente provvedimento al Comune interessato.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli Enti interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legate, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:

- Di dover inserire con riserva, in attesa della definizione del ricorso nel merito, in ottemperanza

all'ordinanza del TAR Puglia sez. Bari n. 533/2015, il Comune di Latiano nella graduatoria unica del fabbisogno relativa al Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017.

- Di notificare il presente provvedimento al Comune interessato.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli Enti interessati.

Il presente provvedimento:

- è composto da n. 5 pagine;
- è adottato in un unico originale.
- è immediatamente esecutivo.
- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Scuola Università e Ricerca ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi.
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale: www.sistema.puglia.
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
TURISMO 23 ottobre 2015, n. 169

“Inclusione del Comune di Lesina (FG) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista la D.G.R. n. 1570 del 06/08/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Turismo;

Vista l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

in Bari, presso la sede del Servizio, sulla base della istruttoria espletata dall'Ufficio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente della stesso la seguente relazione.

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il suddetto riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all'art. 4, comma 1, del Digs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l'entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n. 11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte.